

Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

Art. 1

Modifiche al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) al comma 1 dell'articolo 40 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
 - b) al comma 3 dell'articolo 59, le parole ", di norma," sono soppresse;
 - c) al comma 3 dell'articolo 59, le parole "predisposta dalla struttura regionale competente" sono sostituite con "predisposta dal proponente il quale può avvalersi della struttura regionale competente";
 - d) il comma 4 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"4. Se i progetti di legge non indicano i mezzi per fare fronte alle nuove o maggiori spese oppure alle minori entrate, ovvero non sono corredati dalla relazione tecnico-finanziaria, il Presidente del Consiglio invita il proponente ad apportare entro il termine di trenta giorni le dovute integrazioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il progetto è dichiarato improcedibile dal Presidente del Consiglio.";
 - e) al comma 3 dell'art. 70, dopo le parole "è iscritto senza relazione all'ordine del giorno del Consiglio;" sono aggiunte le parole: "nel caso in cui il progetto comporti nuove o maggiori spese oppure minori entrate la Commissione competente in materia di bilancio è convocata anche in seduta straordinaria ed esprime il proprio parere entro l'inizio della seduta del Consiglio nella quale il progetto stesso è iscritto all'ordine del giorno;"
 - f) il comma 2 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione competente in materia di bilancio, anche sulla base della scheda per l'istruttoria finanziaria di cui al comma 2 dell'art. 74 bis e della relazione tecnico-finanziaria allegata al progetto di legge di cui al comma 3 dell'art. 59, esprime un parere di compatibilità del progetto con il bilancio pluriennale della Regione. Il parere può essere favorevole, favorevole condizionatamente a modifiche specificamente formulate, ovvero sfavorevole.";
 - g) il comma 3 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione Bilancio valuta la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari. Fermo restando le competenze della struttura consiliare preposta all'assistenza tecnica in materia economica di cui all'art. 74 bis, la Commissione Bilancio in fase di approvazione della legge di bilancio e collegati, della legge di stabilità, dell'assestamento, del rendiconto, del bilancio consolidato, del ricorso all'indebitamento, può richiedere l'assistenza della struttura competente della Giunta.";
 - h) al comma 4 dell'articolo 74 dopo le parole "o maggiori spese," sono inserite le seguenti "minori entrate,";
 - i) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

"Art. 74 bis
Assistenza tecnica economico-finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 74, la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnica in materia economica e di bilancio assicura agli organi consiliari il supporto per l'analisi di fattibilità finanziaria in ogni fase del procedimento legislativo.
 2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 74 la struttura predispone, di norma, una scheda per l'istruttoria finanziaria che esamina i seguenti aspetti:
 - a) gli effetti finanziari delle disposizioni legislative;
 - b) la coerenza tra il contenuto delle disposizioni legislative e gli effetti quantificati dalla relazione tecnica;
 - c) la copertura finanziaria anche mediante verifica sul sistema informativo contabile della Regione.
 3. La scheda è trasmessa, di norma, prima dell'esame del progetto di legge, al Presidente della Commissione competente in materia di bilancio e al relativo Ufficio di supporto, al Presidente della Commissione competente per materia, al proponente e ai consiglieri.";
- j) al comma 6 dell'articolo 75 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
- k) al comma 6 sexies dell'articolo 96 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
- l) il comma 1 dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:
"1. Articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti che comportino nuove o maggiori spese oppure minori entrate, presentati ai sensi del comma 3 dell'art. 96, sono corredati dalla relazione tecnica predisposta dal proponente il quale può avvalersi della struttura regionale competente e sono trasmessi alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio e programmazione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il modello per la relazione tecnica è fornito dalla struttura consiliare preposta all'assistenza tecnica in materia economica e di bilancio.";
- m) all'articolo 107 le parole "di programmazione economico-finanziaria" sono sostituite dalle seguenti "di economia e finanza";
- n) al comma 2 dell'articolo 107 le parole "dallo Statuto" sono sostituite dalle seguenti "dalla legge";
- o) dopo il comma 3 dell'articolo 108 è inserito il seguente:
"3 bis. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.";
- p) l'articolo 109 è sostituito dal seguente:

"Art. 109
Programmazione dei lavori nel corso della sessione di bilancio

1. Il Presidente del Consiglio, prima dell'assegnazione del progetto di legge di stabilità, accerta che esso sia attinente al suo oggetto, come definito nella

- legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità; in caso di non attinenza, il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni non attinenti.
2. Il progetto di legge di stabilità è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio; il progetto di legge concernente il bilancio di previsione è assegnato per l'esame generale alla Commissione competente in materia di bilancio e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza e delle singole unità di voto, alle Commissioni competenti per materia.
 3. La fase di esame ha inizio con la definizione, da parte della Commissione competente in materia di bilancio, d'intesa con il Presidente del Consiglio, del programma delle audizioni, alle quali possono partecipare tutti i consiglieri regionali, previa comunicazione agli stessi secondo le modalità di cui all'art. 80. Presso la stessa Commissione ha, quindi, luogo l'illustrazione da parte dell'Assessore competente del progetto di legge di stabilità e del progetto di legge di bilancio.
 4. Le altre Commissioni esaminano le parti di competenza del bilancio e concludono il proprio lavoro con l'approvazione di una relazione da trasmettere alla Commissione competente in materia di bilancio entro dieci giorni dalla conclusione delle audizioni, ovvero entro i termini fissati dalla Conferenza dei capigruppo integrata di cui al comma 2 dell'art. 40, decorsi i quali la relazione si intende acquisita.
 5. La Commissione competente in materia di bilancio avvia la discussione generale dei due provvedimenti e, una volta concluso l'esame di cui al comma 4, procede all'approvazione del progetto di legge di stabilità e del progetto di legge di bilancio e li trasmette al Consiglio regionale cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la trattazione dei provvedimenti in Aula ovvero entro i termini fissati dalla Conferenza dei capigruppo integrata di cui al comma 2 dell'art. 40.
 6. Alla relazione generale della Commissione competente in materia di bilancio sono allegate le relazioni delle altre Commissioni. Possono essere presentate al Consiglio relazioni di minoranza.
 7. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame del progetto di legge di stabilità e del progetto di legge di bilancio partecipano gli Assessori competenti per materia.";
- q) all'articolo 110 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1 le parole "aree omogenee" sono sostituite con "unità di voto";
 - 2) al comma 3 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
- r) all'articolo 111 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
- s) l'articolo 112 è sostituito dal seguente:

"Art. 112

Progetti di legge collegati alla legge di stabilità

1. I progetti di legge collegati alla legge di stabilità sono assegnati alle Commissioni competenti per materia e sono esaminati nell'ambito della sessione di bilancio.";

- t) dopo il comma 2 dell'articolo 113 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. I progetti di legge concernenti la legge di bilancio, l'assestamento di bilancio, il rendiconto generale e le variazioni al bilancio della Regione sono trasmessi dalla Giunta corredati dal parere del collegio dei revisori per l'esame delle Commissioni competenti.
2 ter. Prima dell'acquisizione della pronuncia resa dalla sezione regionale della Corte dei Conti in sede di giudizio di parificazione, il progetto di legge concernente il rendiconto generale non può essere licenziato dalla Commissione competente in materia di bilancio e sullo stesso non possono essere espressi i pareri delle Commissioni in sede consultiva. I termini fissati dall'art. 70 per la presentazione delle relazioni al Consiglio e dall'art. 72, comma 2, per l'espressione dei pareri delle Commissioni in sede consultiva decorrono dall'acquisizione dell'esito del giudizio di parifica.
2 quater. Il progetto di legge recante il bilancio consolidato del "Gruppo della Regione", trasmesso dalla Giunta corredato del parere dei revisori, è assegnato alla Commissione competente in materia di bilancio per il parere di competenza.";
- u) al comma 3 dell'articolo 114 le parole "a quello stabilito nello Statuto" sono sostituite dalle seguenti "a quattro mesi";
- v) al comma 7 dell'articolo 133 le parole "legge finanziaria" sono sostituite con "legge di stabilità";
- w) alla fine del comma 2 dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: "Della seduta è redatto altresì un resoconto integrale".

Art. 2

Modifica dell'art. 50 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il comma 4 dell'art. 50 (Obbligo di presenza) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:
"4. I consiglieri che sono impegnati fuori sede per incarico avuto con atto formale dalla Giunta o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, o che sono impossibilitati a partecipare per ricovero ospedaliero debitamente certificato, sono scomputati, ai soli fini della verifica del numero legale, dal totale dei consiglieri assegnati.".

Art. 3

Modifica dell'art. 119 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale

1. Il comma 1 dell'art. 119 (Verifica di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative da parte del Collegio per le Garanzie Statutarie) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è sostituito dal seguente:
"1. La richiesta di parere sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative è presentata per il tramite del Presidente del Consiglio al Presidente del Collegio delle Garanzie statutarie entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.".

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 96/6 dell'1.8.2017, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE